

Care Colleghe, Cari Colleghi,

prosegue la nuova serie di Newsletter legati agli Schemi di Certificazione di AICQ SICEV. Questa volta la "pillola formativa" si riferisce ad uno "strumento sintetico" che può essere utilizzato durante la conduzione di audit secondo la norma BS OHSAS 18001, che mi ha messo a disposizione il collega e amico Angelo Salducco, che in ambito AICQ SICEV, opera come Referente per lo Schema Salute e Sicurezza. Troverete i Suoi riferimenti, in calce all'articolo, che Vi consentiranno di contattarlo qualora necessitate di chiarimenti e ulteriori informazioni.

Buona lettura e buon lavoro.

Roberto De Pari
Direttore AICQ SICEV

Know how in pillole:

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE **ORGANI COMPETENTI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Questo documento presenta in modo estremamente semplificato una tematica abbastanza tortuosa. Vuole essere una traccia "con i piedi nelle officine"; nasce cioè dalla "esigenza" di avere uno strumento sintetico a portata di mano durante la conduzione di audit in ottemperanza alla norma BS OHSAS 18001:2007 e all'art. 30 del D.lgs 81/08.

In data 29 aprile 2011 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.98 il Decreto Min. Lav. 11 aprile 2011 in materia di :

- disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008

Il decreto, fatta eccezione per l'allegato III che è già in forza , è entrato in vigore 90 giorni (fine luglio 2011) dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Anche questo decreto prevede l'introduzione di soggetti privati ad agire in un regime che da anni era gestito solo dal pubblico. Tale decreto segue il tracciato di quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e agli impianti elettrici.

Il decreto stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro (obblighi di scelta, di valutazione dei rischi, di manutenzione, di formazione e addestramento ecc.).

Importante sottolineare che il datore di lavoro può chiedere di autorizzare a eseguire le verifiche periodiche a soggetti terzi in sostituzione degli enti preposti canonici : INAIL e ASL.

Prima di sviscerare la struttura del decreto vale la pena riprendere l' art 71 del D.lgs 81/08 che è relativo all'uso delle attrezzature di lavoro e stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro (obblighi di scelta, di valutazione dei rischi, di manutenzione, di formazione e addestramento ecc.

In particolare ci conviene riprendere i commi 11,12,13 che citano:

Comma 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al

comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

Comma 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Comma 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all' ALLEGATO VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La struttura del decreto si compone di 6 articoli e 4 allegati.

Art. 1. disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati.

Art. 2. disciplina le modalità di richiesta e effettuazione delle verifiche periodiche

Art. 3. definisce i tariffari di verifica

Art. 4. spiega le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive.

Art. 5. prescrive le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti abilitati

Art. 6. Si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore

Allegato I Tratta i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche

Allegato II definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Allegato III disciplina le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori

Allegato IV tratta la modulistica per le richieste di verifica

Nel decreto scompaiono i riferimenti ad ISPESL, ente soppresso le cui funzioni sono state attribuite ad INAIL. Ad INAIL è stata attribuita la responsabilità delle prime verifiche periodiche da effettuarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

La novità consiste che INAIL, ASL e ARPA possono occuparsi direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL). In qualunque caso tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati (secondo i requisiti dell'allegato 1) e iscritti nell'elenco di cui al comma 4. Spetta al datore di lavoro al momento della domanda di verifica decidere se far intervenire un ente pubblico o privato.

Secondo quanto disposto dall'allegato 3 presso INAIL e ASL deve essere messo a disposizione l'elenco di soggetti abilitati a cui i datori di lavoro potranno rivolgersi.

I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I.

Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell'allegato II.

Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III.

TARIFFARI: Le tariffe saranno determinate con decreto successivo e allo stato attuale rimangono in vigore quelle attuali nelle quali è ammessa per gli organi privati una oscillazione non superiore al 15%.

Nel caso di verifiche effettuate dai soggetti pubblici e privati, il 15% dei compensi percepiti spetta ai soggetti pubblici per coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata.

Il 5% spetta all'INAIL per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

In pratica il pubblico fa un passo indietro, ma si trattiene un costo del 20% complessivo sulle prestazioni erogate dai privati.

Per essere abilitati, i soggetti pubblici o privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in possesso di un certificato, emesso da un ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo, che definisca il soggetto di ispezione come organismo di tipo A (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020). Tra i requisiti richiesti troviamo l'indipendenza, l'imparzialità ed l'integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione, eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature da valutare;
- l'organismo deve operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;
- deve essere definita dal soggetto una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche;
- si deve disporre di un organigramma che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche. Deve essere riportato il nominativo del responsabile tecnico, il quale deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni;
- indicare la specializzazione richiesta per il personale incaricato nell'esecuzione dell'attività tecnica di verifica;
- garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione; la partecipazione del personale a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce un elemento di valutazione.

INCOMPATIBILITÀ: I soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

Le attrezzature in questione, soggette a verifica e oggetto di interesse del decreto sono:

- Apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
- sollevamento persone (Gruppo SP);
- gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
- tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti;
- centrali di riscaldamento ad acqua;
- forni per industrie chimiche e simili.

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale